SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
7 febbraio 1990 *

Nella causa C-324/88,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla cour du travail di Mons, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Rosaria Vella, vedova Scaduto, e altri

e

Alliance nationale des mutualités chrétiennes, con sede in Bruxelles,

domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 1 e 27 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU 30, pag. 561), dell'art. 28 del regolamento del Consiglio 3 dicembre 1958, n. 4, che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento n. 3 (GU 30, pag. 597), nonché degli articoli 1, 45 e 48 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2),

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori F. A. Schockweiler, presidente di sezione, G. F. Mancini e T. F. O'Higgins, giudici,

(motivazione non riprodotta)

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla cour du travail di Mons, con sentenza 2 novembre 1988, dichiara:

* Lingua processuale: il francese.

L'art. 1, lett. r), del regolamento n. 3 e l'art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71 debbono essere interpretati nel senso che i periodi equiparati ad un periodo di assicurazione vanno determinati sulla base dei soli criteri risultanti dalla legislazione nazionale sotto la quale tali periodi sono stati compiuti.